



COMUNE DI MONTANARO
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SPAZI
E AREE PUBBLICHE PER LE ATTIVITA' DELLO
SPETTACOLO VIAGGIANTE, DEI PARCHI DI
DIVERTIMENTO E DEI CIRCHI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 24.04.2018
Pubblicato all'Albo Web dal 07.05.2018 al 22.05.2018
Esecutivo il 17.05.2018
Ripubblicato dal 21.05.2018 al 05.06.2018
In vigore dal 06.06.2018

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento.

Art. 2 – Finalità del Regolamento.

Art. 3 – Definizione dell'attività di spettacolo viaggiante, dell'attrazione e dei parchi di divertimento.

Art. 4 - Classificazione e dimensione dei parchi.

Art. 5 – Periodo di attività ed aree destinate.

Art. 6 – Tipologia delle attrazioni.

TITOLO II – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI PICCOLI PARCHI DI DIVERTIMENTO

Art. 7 – Durata e orario dei parchi.

Art. 8 – Allestimento e funzionamento del parco.

Art. 9 – Sistemazione carovane e automezzi da trasporto.

Art. 10 – Concessione delle aree.

Art. 11 – Domanda e documentazione di partecipazione.

TITOLO III – MODALITA' DI CONCESSIONE DI AREE PER PICCOLI PARCHI DIVERTIMENTO

Art. 12 – Criteri per il rilascio di concessione delle aree.

Art. 13 – Procedura per il rilascio della concessione.

Art. 14 – Attrazioni di novità.

Art. 15 - Rinuncia di partecipazione al parco e sospensiva.

Art. 16 – Canone occupazione suolo pubblico e contributo alla raccolta e smaltimento rifiuti.

Art. 17 – Obblighi dei concessionari.

Art. 18 – Sostituzione delle attrazioni.

Art. 19 – Trasferimento concessione prioritaria.

Art. 20 – Strutture di vendita alimenti e di ristoro.

TITOLO IV – MODALITA' DI CONCESSIONE E SVOLGIMENTO DELLE AREE DI PICCOLISSIMI PARCHI DI DIVERTIMENTO E DELLE SINGOLE ATTRAZIONI

Art. 21 – Concessione aree e svolgimento.

TITOLO V – MODALITA' DI CONCESSIONE DI AREE PER I CIRCHI EQUESTRI

Art. 22 – Concessione delle aree.

Art. 23 – Presentazione delle domande.

Art. 24 – Criteri di concessione.

Art. 25 – Rilascio concessioni.

Art. 26 – Tutela della sicurezza, dell'ordine e della quiete pubblica, dell'igiene e del decoro.

Art. 27 – Obblighi del concessionario.

Art. 28 – Emissione sonore.

TITOLO VI – PROVVEDIMENTI E SANZIONI

Art. 29 – Revoche ed esclusioni.

Art. 30 – Sanzioni.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 31 - Norme integrative.

Art. 32 – Entrata in vigore.

Art. 33 – Norme transitorie e finali e abrogazione norme precedenti.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'art. 9 della Legge 18 marzo 1968 n. 337, disciplina le modalità di concessione delle aree comunali idonee per la installazione delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche ai circhi equestri e manifestazioni spettacolari di natura similare.

Art. 2 – Finalità del Regolamento

1. L'Amministrazione Comunale mette a disposizione degli operatori dello spettacolo viaggiante un'area per il posizionamento di attrazioni, perseguendo le seguenti finalità:
 - a. promuovere una maggiore coesione economico-sociale tra l'operatore dello spettacolo viaggiante e il cittadino, coniugando l'esigenza economico-imprenditoriale dell'operatore con quella del cittadino di fruire di un parco divertimenti formato da attrazioni più diversificate, le più interessanti e confortevoli possibili;
 - b. salvaguardare il diritto di partecipazione al parco dell'operatore, premiando l'anzianità di presenza nel singolare parco di divertimenti e considerando questo parametro di riferimento prevalente rispetto agli altri;
 - c. incentivare lo sviluppo aziendale, favorendo l'espansione d'impresa nei limiti della disponibilità di aree del parco divertimenti e senza ledere il diritto di altri operatori;
3. Nello spirito e sulla base dei principi contenuti nel presente articolo, devono essere interpretati gli articoli che seguono del presente Regolamento.

Art. 3 – Definizione dell’attività di spettacolo viaggiante, dell’attrazione e dei parchi di divertimento

1. Sono considerate attività di spettacolo viaggiante le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni (art. 4 L. 337/68) allestiti a mezzo di strutture mobili, all’aperto o al chiuso ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell’art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e sono:
 - Sezione I – Piccole, medie e grandi attrazioni;
 - Sezione II – Balli a palchetto o balere;
 - Sezione III – Teatri viaggianti;
 - Sezione IV – Circhi equestri;
 - Sezione V – Esibizione moto-auto acrobatiche;
 - Sezione VI – Spettacolo di strada;
2. Sono attrazioni le singole attività dello spettacolo viaggiante comprese nella Sezione I dell’apposito elenco ministeriale;
3. Sono parchi di divertimento i complessi di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell’elenco di cui all’art. 4 della legge 337/68, destinato allo svago alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni.

Art. 4 - Classificazione e dimensione dei parchi

1. L’organico funzionale è la composizione quantitativa e qualitativa di un parco in ordine alle attrazioni che lo compongono, in modo che lo stesso sia in armonia con le attese del pubblico e con gli interessi economici degli operatori.
2. L’attività di spettacolo viaggiante sul territorio del Comune di Montanaro, stante l’attuale disponibilità di aree, può essere svolta da singole giostre per bambini o da attrazioni raggruppate secondo la seguente classificazione:
 - a) Piccolissimi parchi: insieme composto da due a sei attrazioni, di tipologia diversa tra loro;
 - b) Piccoli parchi: insieme composto da sette a quattordici attrazioni, di cui almeno una grande o almeno due medie. Le attrazioni devono essere di tipologia diversa;

Art. 5 – Periodo di attività ed aree destinate

1. L’installazione e l’esercizio dei parchi di cui all’art. 4 comma 2° lett. b), sono consentiti in

occasione della SAGRA DEL CANESTREL e della FESTA PATRONALE DI B.V. ASSUNTA

2. Le attività di cui al comma 1 sono esercitate nelle seguenti aree comunali: Piazza Donatori di Sangue, Via Caluso, Piazza Sen. Frola, e aree limitrofe, fatta salva la facoltà della Giunta Comunale di individuare altre aree idonee.

Art. 6 – Tipologia delle attrazioni

1. La tipologia delle attrazioni presenti nei parchi è contenuta nell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 4 della L. 337/68 e successive modifiche e integrazioni.
2. Le attrazioni considerate "piccole" dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo ma funzionanti in maniera autonoma senza bisogno della presenza del titolare e/o di personale (pugnometri, oroscopi, calciometri, ecc.) ai fini del presente Regolamento, vengono denominate piccolissime, non sono soggette a particolari limitazioni quantitative e non danno luogo a diritti di sorta. Sono escluse da tale definizione le piccole attrazioni quali "Tiri e Rotonde" che rientrano nell'organico determinato all'art. 13 comma 4.
3. L'Amministrazione comunale autorizza la collocazione delle attrazioni definite piccolissime quando:
 - a. Sussista disponibilità di spazi nelle immediate adiacenze di altre attrazioni gestite dalla medesima ditta;
 - b. Non arrechino disturbo o danno ad altri esercizi;
 - c. Non pregiudichino la viabilità e la sicurezza all'interno del parco.

TITOLO II

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI PICCOLI PARCHI DI DIVERTIMENTO

Art. 7 – Durata e orario dei parchi

1. I parchi di divertimento hanno la seguente durata:
 - a. in occasione della Sagra del Canestrel un massimo di giorni undici;
 - b. in occasione della Festa Patronale della B.V. Assunta un massimo di giorni undici;esclusi i tempi di montaggio e smontaggio delle attrazioni medesime e fatta salva la possibilità di concedere proroghe a tutti o parte dei concessionari e comunque per un periodo non superiore a giorni 18.
 - c. in occasione di piccolissimi parchi la durata sarà da un minimo di 5 giorni (escluso smontaggio e montaggio) fino ad un massimo di giorni 11 previa autorizzazione della Giunta Comunale;**

2. Le operazioni di montaggio occupano al massimo tre giorni, quelle di smontaggio occupano al massimo un giorno.
3. La precisa durata ed il giorno di apertura di ogni singolo parco viene concordata dall'Amministrazione Comunale d'intesa con le Organizzazioni di Categoria mediante apposita riunione fra le parti, indetta entro il mese di marzo per la Sagra del Canestrel ed entro il mese di giugno per la Festa Patronale della B.V. Assunta.
4. L'attività delle attrazioni è compresa nell'arco giornaliero dalle ore 10.00 alle ore 24.00.
5. La determinazione del periodo specifico e l'articolazione dell'orario sono oggetto di successiva ordinanza del Sindaco nella quale vengono stabiliti i termini di montaggio e smontaggio delle attrazioni ed ogni altra disposizione temporale connessa allo svolgimento delle manifestazioni.

Art. 8 – Allestimento e funzionamento del parco

1. Nell'attività dei parchi di cui all'art. 4 comma 2° lett. b) non è ammessa l'installazione di attrazioni successivamente alla data di apertura, salvo giustificata motivazione inviata per iscritto all'ufficio competente, indipendente dalla volontà del richiedente. L'attrazione già installata potrà essere sostituita solo in caso di guasto irrimediabile, danneggiamento pericoloso per l'utenza o distruzione ad opera di terzi, compatibilmente con l'organizzazione del parco.
2. E' altresì vietato lo smontaggio delle attrazioni, ad eccezione del caso di impossibilità tecnica di funzionamento dell'attrazione non riparabile in loco, salvo che sia stato concordato diversamente con l'Amministrazione Comunale nella riunione di cui all'art. 13 comma 1. In ogni caso resta salvo il periodo minimo di posizionamento delle attrazioni nell'ambito della manifestazione, da determinarsi nella medesima riunione.
3. Nei casi previsti ai commi precedenti il richiedente dovrà presentare certificazione rilasciata da un professionista abilitato attestante l'effettiva natura ed entità del danno.
4. Durante l'orario serale di apertura del parco, le attrazioni devono essere completamente ed ininterrottamente illuminate.

Art. 9 – Sistemazione carovane e automezzi da trasporto

1. I veicoli adibiti ad abitazione ed i mezzi di trasporto sono parcheggiati nell'area stabilita dall'Amministrazione Comunale.
2. In tali luoghi sostano solo i veicoli degli esercenti titolari di concessione nel parco divertimenti, dei loro dipendenti e dei loro collaboratori.
3. Ogni esercente deve garantire la massima pulizia e decoro nella zona adibita a sosta e porre in essere tutte le misure necessarie per salvaguardare la propria ed altrui sicurezza ed igiene.
4. Sarà revocata l'autorizzazione in caso di inosservanza delle disposizioni.
5. Non sono consentite soste agli esercenti che risultano svolgere altrove la propria attività anche se residenti nel territorio comunale.
6. Le carovane non potranno comunque occupare spazi contigui al parco destinati a parcheggi

pubblici, ma devono essere parcheggiate unicamente nelle aree di cui al punto 1.

7. Nell'area destinata a parco di divertimento sono ammessi solo i veicoli destinati a fungere da basamento, cassa o altra parte integrante l'attrazione e comunque rientranti nell'area di ingombro della medesima, come da concessione. Nelle immediate vicinanze della zona di svolgimento della manifestazione, potrà essere autorizzato il posizionamento di una roulotte al fine di garantire una presenza nelle ore notturne.
8. I veicoli d'abitazione sono sistemati in modo ordinato al fine di consentire ad ognuno la fruizione dei servizi di raccordo idrico.
9. I veicoli da trasporto sono parcheggiati l'uno vicino all'altro, nelle aree predisposte, senza spreco di spazi.
10. La sosta delle carovane di abitazione e dei veicoli da trasporto nell'area predisposta è permessa nel solo periodo indicato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 10 – Concessione delle aree

1. Lo svolgimento dell'attività di spettacolo viaggiante resta subordinato al possesso della licenza di Pubblica Sicurezza rilasciata dall'autorità comunale ai sensi dell'art. 19, punto 6, del D.P.R. n. 616/1977. Il possesso della licenza può essere dichiarato sotto forma di autocertificazione nei termini previsti dall'art. 46 del D.P.R. 28.10.2001 n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".
2. La concessione dell'area è ammessa per l'installazione delle attrezzature elencate nella licenza di polizia amministrativa rilasciata dal Comune di residenza dei richiedenti.
3. Prima dell'inizio delle attività sul territorio comunale, l'attrazione dovrà essere sottoposta a verifica tecnica di sicurezza e di igiene, a cura della competente commissione comunale di vigilanza, ed ogni attrazione dovrà essere in possesso della documentazione prevista dal Decreto 18.05.2007 e successive integrazioni e/o modificazioni.
4. In seguito a tale verifica e previa presentazione di apposita dichiarazione di corretto montaggio dell'attrazione a firma di professionista abilitato o dal gestore dell'attrazione, purchè in possesso di attestazione relativa alla frequenza con esito positivo del corso di formazione teorico-pratica di cui al punto 6, comma 3 del D.M. 18.05.2007, e copia della polizza assicurativa R.C. in corso di validità a copertura di eventuali danni causati a terzi nell'esercizio dell'attività per la specifica attrazione, l'ufficio competente rilascia l'autorizzazione temporanea di pubblica sicurezza per lo svolgimento della manifestazione sul territorio comunale.
5. La concessione dell'area può essere revocata in qualsiasi momento, per inosservanza delle condizioni previste nel presente regolamento o nell'atto di concessione e per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico.
6. E' vietata ogni forma di subconcessione delle aree medesime.

Art. 11 – Domanda e documentazione di partecipazione

1. Le domande di ammissione ai parchi di cui all'art. 4 comma 2° lett. b) devono essere redatte in carta legale e trasmesse agli uffici del Comune almeno sessanta giorni prima del periodo previsto per l'apertura del parco, al fine di ottenere la concessione del suolo pubblico.

2. La domanda dovrà contenere:
 - a. l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale, il codice fiscale e la partita iva, il numero di iscrizione alla Camera di Commercio, il recapito postale ed il recapito telefonico per ricevere eventuali comunicazioni;
 - b. il genere e il tipo di attrazione: la definizione deve essere quella risultante dalla licenza e dall'elenco ministeriale in vigore;
 - c. le esatte misure di ingombro dell'attrazione, comprese cassa, pedane e strutture pensili;
 - d. l'eventuale indicazione di caratteristiche tecniche tali da rivestire rilevanza ai fini della collocazione dell'attrazione nel parco di divertimento;
 - e. l'indicazione del parco divertimenti al quale si intende partecipare;
 - f. la dichiarazione di essere proprietario o di avere la legale disponibilità dell'attrazione che si intende installare;
 - g. la dichiarazione di sottostare a tutte le prescrizioni vigenti di ordine legislativo e a quelle impartite, di volta in volta, dal servizio competente al rilascio della concessione di suolo pubblico.
 3. La domanda dovrà essere debitamente sottoscritta e corredata di carta d'identità.
 4. In caso di prima istanza, di variazioni anche solo estetiche o di sostituzione dell'attrazione, dovrà essere presentata, prima dell'inizio dell'attività, anche la fotografia dell'attrazione utilizzata nonché l'aggiornamento della documentazione prevista dal Decreto 18.05.2007 e successive integrazioni e/o modificazioni.
 5. All'arrivo sul territorio, prima dell'intervento della commissione comunale di vigilanza, dovrà essere presentato quanto segue:
 - a. Licenza di P.S. per l'esercizio dell'attività rilasciata dal Comune di residenza o in alternativa autocertificazione;
 - b. certificato di collaudo statico e dinamico in corso di validità;
 - c. dichiarazione di corretto montaggio dell'attrazione.
 6. Ogni esercente può richiedere l'autorizzazione ad installare più attrazioni con la stessa domanda purchè riferite alla stessa manifestazione.
- L'Amministrazione si riserva ogni possibile controllo circa la veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente.

Titolo III

MODALITA' DI CONCESSIONE DI AREE PER PICCOLI PARCHI DIVERTIMENTO

Art. 12 – Criteri per il rilascio di concessione delle aree

1. Le concessioni sono rilasciate, a seguito della riunione prevista dal successivo art. 13 comma 1, dal Responsabile del Settore a chi è in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente regolamento tenendo conto dei seguenti criteri, nell'ordine di importanza sottoriportato:
 - a. maggior anzianità di frequenza nella manifestazione (con lo stesso tipo di attrazione);
 - b. maggior anzianità di mestiere;
 - c. maggior anzianità di categoria;
 - d. maggior anzianità di domanda (senza interruzione) con la stessa attrazione;
2. Il requisito di cui alla lettera a) ha la prevalenza assoluta rispetto a tutti i successivi.
3. L'anzianità di frequenza deve essere continuativa. Può essere ammessa l'assenza per un solo anno se giustificata da seri motivi e preventivamente comunicata al Comune nei termini indicati al successivo art. 15 comma 5.
4. L'anzianità di frequenza è strettamente personale. Nel caso di variazione o sostituzione dell'attrazione il frequentatore abituale mantiene, di norma, il diritto alla concessione con la stessa attrazione.
5. Il diritto alla concessione è escluso se, l'inserimento in organico dell'attrazione modificata o sostituita:
 - a. non sia possibile per indisponibilità di spazio;
 - b. comporti l'esclusione o la penalizzazione di altre attrazioni frequentanti;
 - c. comporti il superamento dei limiti numerici massimi previsti in organico, per le singole attrazioni, dal presente regolamento.
6. La sostituzione delle attrazioni partecipanti con altre è preventivamente richiesta all'Amministrazione comunale, la quale può negarla qualora ricorrano le ipotesi previste nel precedente comma.
7. Nei casi diversi da quelli citati viene a cessare l'anzianità di frequenza.

Art. 13 – Procedura per il rilascio della concessione

1. Ogni anno, almeno sessanta giorni prima dell'apertura del parco è indetta una riunione fra l'Amministrazione comunale, i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di Categoria e i responsabili dei settori Tecnico/Viabilità e Vigilanza, al fine di acquisire i pareri relativamente alle caratteristiche delle attrazioni da inserire nel parco, alla regolarità della procedura di assegnazione sulla base dei criteri indicati al comma 3 del presente articolo e per garantire la massima diversificazione delle attrazioni presenti. Di detta riunione è redatto verbale.
2. Il settore competente al rilascio del titolo autorizzativo (P.S. e suolo pubblico), predisporrà

preventivamente apposta pianta dell'area interessata al fine di procedere, durante la riunione, alla collocazione planimetrica delle varie attrazioni.

3. Le assegnazioni del suolo pubblico ai richiedenti verranno effettuate sulla base dei seguenti criteri:
 - a. assegnazione costante ai titolari di attrazioni in base ai requisiti di cui all'art. 12 comma 1;
 - b. rotazione di assegnazione nel caso in cui più richiedenti titolari di analoghe attrazioni posseggano somma equivalente di requisiti.
4. L'organico disponibile per ogni parco divertimento previsto all'art. 5 comma 1 sarà il seguente:
 - a. SAGRA DEL CANESTREL: massimo quattro medie attrazioni per adulti, massimo sette medie attrazioni per bambini, massimo tre piccole attrazioni tiro e/o rotonde, due strutture di vendita alimenti una di dolci ed una di ristoro;
 - b. FESTA PATRONALE B.V. ASSUNTA: massimo quattro medie attrazioni per adulti, massimo sette medie attrazioni per bambini, massimo tre piccole attrazioni tiro e/o rotonde, due strutture di vendita alimenti una di dolci ed una di ristoro.
5. Per le attrazioni definite piccolissime dall'art. 6 comma 2, le assegnazioni avvengono secondo quanto stabilito dal medesimo articolo.
6. Al fine del completamento dei parchi divertimento previsti al comma 4 lett. a) e b) del presente articolo, dopo la sistemazione degli aventi titolo, per l'assegnazione delle aree ancora disponibili è data priorità alle attrazioni definite "novità", ai sensi dell'art. 14 ed a quelle più idonee a suscitare interesse fra il pubblico.
7. L'assegnazione o meno dello spazio pubblico va notificata agli interessati, a mezzo servizio postale, almeno trenta giorni prima dell'inizio della manifestazione.

Art. 14 – Attrazioni di novità

1. E' definita "attrazione di novità o di interesse e richiamo spettacolare", quella dotata di caratteristiche innovative che diversificano da altre già ospitate nei parchi di divertimento del Comune.
2. L'attrazione di novità o di interesse e richiamo spettacolare, non lo è più dopo la prima partecipazione al parco dei divertimenti.
3. In assenza o carenza di attrazioni di novità, eventuali attrazioni già presenti in precedenti parchi di divertimento, qualora ritenute di interesse spettacolare e quindi idonee a qualificare l'intero complesso viaggiante, sono riammesse con le medesime condizioni riservate alle attrazioni di novità.
4. L'Amministrazione comunale sceglie le attrazioni di novità e quelle di particolare interesse e richiamo spettacolare, a prescindere dalla posizione occupata in graduatoria. La concessione non concreteerà il requisito di anzianità di frequenza.

Art. 15 - Rinuncia di partecipazione al parco e sospensiva

1. L'eventuale rinuncia scritta alla partecipazione al parco divertimenti, dovrà essere presentata almeno 20 giorni prima dell'inizio del parco medesimo, fatta eccezione per cause dovute a forza maggiore che dovranno essere documentate. Il mancato adempimento ai termini di presentazione della rinuncia porterà all'esclusione da ulteriori concessioni fino ad un massimo di due anni. Non è ammessa giustificazione se l'operatore risulta aver installato in altro Comune.
2. La rinuncia tardiva o la mancata presentazione ai parchi alla data di inizio fissata nell'ordinanza da emanarsi ai sensi dell'art. 7 comma 3 del presente regolamento, comporta l'esclusione dal parco tradizionale nell'anno successivo.
3. L'Amministrazione, in caso di rinuncia, conserva in organico l'attrazione e procede alla sua sostituzione sulla base delle domande pervenute ed escluse per mancanza di spazio.
4. La scelta dell'attrazione sostitutiva è effettuata valutando altresì l'effettiva disponibilità di spazio e privilegiando attrazioni di novità o di interesse o richiamo spettacolare.
5. Può essere concessa, dietro specifica richiesta scritta da far pervenire almeno tre giorni prima della data di apertura del parco, un anno di sospensiva per causa di forza maggiore quali motivi di salute del titolare, gravi motivi di famiglia del titolare, oppure per improvvisi e gravi guasti all'attrazione o al mezzo di trasporto della stessa.
6. Tali motivazioni devono essere debitamente e tempestivamente documentate.

Art. 16 – Canone occupazione suolo pubblico e contributo alla raccolta e smaltimento rifiuti

1. I concessionari di area sono tenuti al pagamento del canone di occupazione suolo pubblico, all'atto dell'occupazione dell'area del parco e comunque prima del ritiro dell'autorizzazione temporanea di P.S.
2. Per l'occupazione del suolo comunale si applicano le tariffe in vigore al momento della concessione dell'avvenuto pagamento della COSAP.
3. Farà fede la ricevuta che dovrà essere esibita agli organi comunali di controllo ogni volta che ne verrà fatta richiesta. Il mancato pagamento di quanto dovuto escluderà l'operatore da nuove assegnazioni per almeno due anni, indipendentemente dal pagamento delle pendenze giacenti.
4. Per il servizio di smaltimento rifiuti è dovuta la tassa giornaliera, secondo la tariffa che ne fissa gli importi ed in applicazione del relativo Regolamento vigente.

Art. 17 – Obblighi dei concessionari

1. E' vietata ogni forma di sub-concessione.
2. Ciascuna attrazione deve essere gestita personalmente dal titolare della licenza ai sensi dell'art. 8 del T.U.L.P.S. Nella conduzione dell'attrazione il titolare può avvalersi della collaborazione dei familiari. La rappresentanza è ammessa nei casi consentiti dalla legge. Resta ferma la responsabilità esclusiva del titolare o del rappresentante che devono

comunque essere reperibili.

3. Eventuali assenze, dovute a comprovati motivi di forza, devono essere tempestivamente comunicate al Comune a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con la specificazione del periodo dell'assenza, del nome e delle generalità del familiare o del collaboratore che sostituisce il titolare. In caso di malattia deve essere allegato il certificato medico.
4. L'Amministrazione si riserva ogni possibile verifica circa la veridicità delle dichiarazioni rese dal titolare dell'attrazione.
5. I concessionari devono installare la propria attrazione nell'area assegnata, in conformità alla planimetria predisposta dal competente settore, prima dell'intervento della commissione comunale di vigilanza.
6. I concessionari devono provvedere, durante tutto il periodo di attività, alla pulizia della zona, perimetralmente occupata, rimuovendo i rifiuti e collocandoli negli appositi contenitori.
7. I concessionari devono, inoltre:
 - a. effettuare lo smontaggio delle strutture nei termini indicati nella concessione;
 - b. mantenere le emissioni acustiche a volume moderato tale da non causare disturbo a terzi e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dalla delibera di C.C. n. 28 del 29.04.2004;
 - c. ottemperare alle prescrizioni impartite dai competenti uffici comunali, con particolare riguardo alle modalità di sistemazione delle attrazioni, dei materiali e dei veicoli di abitazione e da trasporto al seguito delle stesse;
 - d. osservare le prescrizioni impartite dalla commissione comunale di vigilanza;
 - e. esporre al pubblico, durante l'orario di apertura, i cartelli con l'indicazione delle tariffe per la fruizione delle attrazioni o del prezzo degli alimenti posti in vendita;
 - f. evitare di infiggere al suolo o di collegare a strutture, a muretti o a recinzioni, pali, punte o altri sistemi di ancoraggio. Eventuali deroghe sono possibili solo previo deposito di una cauzione a garanzia di potenziali danni, l'importo della quale, è determinato dall'Amministrazione;
 - g. evitare di arrecare danni a beni di proprietà comunale; eventuali danneggiamenti, se non tempestivamente riparati, comportano la rimessa in pristino d'ufficio con addebito delle spese a carico del concessionario.
8. I concessionari dovranno osservare, all'interno del parco divertimenti, le seguenti norme di comportamento:
 - a. agire in modo corretto nei confronti degli utenti e degli altri operatori;
 - b. mantenere ottimali condizioni di sicurezza e di decoro delle attrazioni;
 - c. restituire, a fine manifestazione, le aree nelle medesime condizioni in cui si trovavano al momento della consegna.

Art. 18 – Sostituzione delle attrazioni

1. La sostituzione dell'attrazione, per i concessionari prioritari, è consentita qualora la domanda venga presentata nei tempi stabiliti dall'art. 11 comma 1, purchè non venga a creare diretta concorrenza con altra già presente sulla piazza e compatibilmente con le disponibilità di spazio.

Art. 19 – Trasferimento concessione prioritaria

1. I diritti acquisiti in qualità di concessionario prioritario possono essere trasferiti.
2. Nel caso di decesso del titolare o di cessazione dell'attività di spettacolo viaggiante o di vendita di un ramo d'azienda, si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile.
3. Il trasferimento di concessione prioritaria a qualsiasi titolo legale e documentato come da norme vigenti, non dà luogo a perdita di anzianità per l'acquirente.

Art. 20 – Strutture di vendita alimenti e di ristoro

1. Le strutture di vendita alimenti e di ristoro sono soggette alle disposizioni di legge in materia di commercio su area pubblica ed in materia igienico-sanitaria, alle norme del presente regolamento ed alle prescrizioni contenute nella concessione.
2. Le prescrizioni previste per le attrazioni dello spettacolo viaggiante, sia per l'inoltro delle domande di partecipazione che per l'installazione, l'esercizio e lo smontaggio valgono anche per le strutture di vendita di alimenti e ristoro.
3. In occasione dei parchi tradizionale potrà essere autorizzato il posizionamento di due banchi, uno per la somministrazione di alimenti e bevande ed uno per la vendita di dolci e alimenti così come indicato all'art. 13 comma 4.
4. In occasione dei festeggiamenti per il carnevale o altre manifestazioni occasionali, potrà essere autorizzato il posizionamento di numero due strutture per la somministrazione e di una struttura per la sola vendita dei dolci e alimenti.
5. Le domande di partecipazione dovranno pervenire almeno 15 giorni prima della manifestazione.
6. Il criterio di assegnazione sarà l'anzianità di frequenza.

TITOLO IV

MODALITA' DI CONCESSIONE E SVOLGIMENTO DELLE AREE DI PICCOLISSIMI PARCHI DI DIVERTIMENTO E DELLE SINGOLE ATTRAZIONI

Art. 21 – Concessione aree e svolgimento

1. Per piccolissimi parchi di divertimento si intendono quelli composti da due a sei attrazioni come indicato all'art. 4 comma 2° lett. a) .
2. Per tali parchi valgono, in quanto applicabili, le norme stabilite dal presente

Regolamento per i parchi di cui al Titolo II.

3. L'autorizzazione alla concessione dell'area, dovrà essere valutata di volta in volta, in occasione di particolari manifestazioni (Vie del Gusto, Carnevale, ecc.) o in periodi di festività (Natale ecc.) o eventi di richiamo, così come nel caso di una sola attrazione che occupi per più di un giorno l'area concessa e previa deliberazione della Giunta Comunale.
4. Le domande presentate verranno esaminate in rapporto alla disponibilità dell'area individuata, e dovranno pervenire almeno 30 giorni prima del periodo di svolgimento dell'attività.
5. I parchi di cui al presente Titolo non possono agire tra il 30° giorno antecedente l'installazione di piccoli parchi di divertimento e la sua conclusione e tra un complesso e l'altro dovranno trascorrere almeno 30 giorni.
6. L'area individuata, per le attività di cui al punto 3 è: Piazza Donatori di Sangue e il cortile di Cà Mescarlin. Rimane salvo il diniego alla concessione dell'area nel caso di utilizzo per altre manifestazioni e fatta salva la facoltà della Giunta Comunale di individuare altre aree idonee.
7. Nel caso, di una sola attrazione, in occasione di particolari manifestazioni (Santa Cecilia, ecc.) l'autorizzazione è concessa nell'area che di volta in volta verrà individuata dall'Amministrazione Comunale e solo per la giornata di svolgimento della manifestazione stessa.
8. Le modalità di concessione sono analoghe a quanto stabilito all'art. 10.
9. Le modalità di sistemazione delle carovane e mezzi di trasporto sono analoghe a quanto stabilito dall'art. 9.

TITOLO V

MODALITA' DI CONCESSIONE DI AREE PER I CIRCHI EQUESTRI

Art. 22 – Concessione delle aree

1. Per la concessione delle aree ai circhi equestri si applicano le disposizioni di cui all' art. 10.
2. Gli spettacoli circensi di grandi dimensioni si tengono nell'area adiacente gli impianti sportivi comunali in Strada Vallo, mentre quelli di modeste dimensioni, con capienza pari o inferiore alla 200 persone, potranno trovare collocazione in Piazza Donatori di Sangue. L'installazione degli impianti sarà ivi consentita soltanto se compatibile con l'esistente pavimentazione e non coincidente con altre manifestazioni.

Art. 23– Presentazione delle domande

1. Per ottenere la concessione dell'area per l'installazione di un circo equestre o attività simile il titolare deve presentare al Comune domanda redatta in bollo, indicando quanto segue:

- Cognome e nome del richiedente, titolare delle licenze d'esercizio;
- La denominazione del complesso che si intende installare;
- La residenza o sede legale, numero di telefono e numero di codice fiscale o partita iva;
- Autocertificazione delle dimensioni del tendone, delle pedane bar e biglietteria, delle stalle e di ogni altro ingombro, del numero dei dipendenti e dei posti a sedere;
- Il numero delle carovane che dovranno essere autorizzate alla sosta;
- Il periodo richiesto per lo svolgimento delle attività (con indicazione della data di inizio e fine dell'attività);
- Copia licenza annuale o autocertificazione sostitutiva.

2. Le domande incomplete non saranno ritenute valide.

3. Le domande dovranno pervenire al Comune almeno 30 giorni prima del periodo richiesto.

Art. 24 – Criteri di concessione

1. Il rilascio delle concessioni verrà effettuato seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze al protocollo comunale. In caso di rinuncia o di decadenza della concessione, si procederà ad effettuare una nuova concessione sulla base della graduatoria determinata dall'ordine cronologico di presentazione delle istanze.
2. Il periodo di esercizio si protrae da uno a dieci giorni, ai quali sono aggiunti due giorni per il montaggio e due giorni per lo smontaggio delle strutture.

Art. 25 – Rilascio concessioni

1. La concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni:
 - Pagamento del canone di occupazione suolo pubblico da effettuarsi prima del ritiro dell'autorizzazione calcolato negli importi stabiliti dal regolamento comunale;
 - Pagamento della tariffa relativa allo smaltimento dei rifiuti da effettuarsi prima del ritiro dell'autorizzazione calcolato negli importi stabiliti dal regolamento comunale.
2. Il mancato pagamento di quanto sopra dovuto comporterà l'esclusione dalla piazza per un periodo di almeno due anni.
3. L'esercizio dell'attività rimane subordinato al rilascio dell'autorizzazione temporanea di P.S. ed alle disposizioni sanitarie vigenti, e alla presentazione della documentazione prevista dalla normativa.

Art. 26 – Tutela della sicurezza, dell'ordine e della quiete

pubblica, dell'igiene e del decoro

1. Nell'allestimento delle strutture del Circo, si terrà conto della necessità di assicurare una sufficiente distanza tra il tendone e i carriaggi di trasporto e fra questi ultimi, per evitare che l'eventuale incendio possa propagarsi all'altro.
2. Il concessionario dovrà adottare tutte le misure necessarie per garantire l'assoluta incolumità degli spettatori.
3. Ogni attrezzo, struttura o meccanismo deve essere atto all'uso cui è destinato e la sua manutenzione deve essere curata giornalmente dagli esercenti.
4. Devono essere eliminate cause di incendio non solo nel tendone, ma anche nei parchamenti dei carri di trasporto del materiale e del personale addetto alle carovane.

Art. 27 – Obblighi del concessionario

1. Ciascun circo deve essere gestito personalmente dal titolare dell'autorizzazione.
2. La rappresentanza è ammessa nei casi consentiti dalla legge (D.P.R. 311/2001). Resta ferma la responsabilità esclusiva del titolare o del rappresentante che devono comunque essere reperibili.
3. Garantire il rispetto delle norme igienico sanitarie all'interno della struttura e delle pertinenze (serragli, carovane, ecc.).
4. Il concessionario è tenuto a provvedere quotidianamente alla pulizia dell'area prospiciente le strutture di pertinenza ed alla disinfestazione integrale dell'area a fine attività e deve provvedere giornalmente allo smaltimento dei rifiuti organici.
5. Il titolare del circo con presenza di animali, prima dell'inizio dell'attività nel territorio comunale, deve garantire l'osservanza statale e regionale a tutela degli animali, nonché delle circolari ministeriali in materia di circhi e spettacoli viaggianti in particolare dotarsi delle autorizzazioni e/o nulla osta previsti dalle leggi nazionali, regionali e regolamentari.
6. A tal proposito il Comune, nella persona del Sindaco, richiede ispezione da parte della competente autorità al fine di verificare il rispetto delle stesse.
7. Il concessionario è altresì tenuto al rispetto dei Regolamenti vigenti in materia di occupazione suolo pubblico e di polizia urbana.
8. Adempiere a tutte le disposizioni impartite dal Comune circa la collocazione e l'esercizio del Circo, i tempi di svolgimento degli spettacoli, i tempi e le modalità di rimozione stabilite;

Art. 28 – Emissioni sonore

1. Le emissioni sonore derivate da microfoni, altoparlanti e amplificatori installati all'interno dei circhi dovranno essere contenute nei limiti stabiliti dal D.P.C.M. 1 marzo 1991 e limitate esclusivamente alle ore che verranno di volta in volta indicate nella licenza temporanea di polizia amministrativa.

TITOLO VI PROVVEDIMENTI E SANZIONI

Art. 29 – Revoche ed esclusioni

1. L'inadempienza ad una qualsiasi delle norme del presente Regolamento potrà comportare la revoca immediata della concessione e, per quelle che rivestono particolare gravità, l'esclusione da tutti i Parchi divertimento e singole attrazioni, autorizzati dal Comune sul territorio comunale, o, nel caso di Circhi o manifestazioni spettacolari circensi, l'esclusione dalla piazza, per un periodo da uno a cinque anni.
2. Inoltre, se, a causa di tali inadempienze, l'Amministrazione Comunale dovesse sostenere delle spese, provvederà al recupero delle medesime sulla base della normativa in vigore.

Art. 30 – Sanzioni

1. Per tutte le violazioni alle norme del presente Regolamento, qualora non sia diversamente disposto da leggi o da altri regolamenti comunali, si applicano le sanzioni e le tariffe pecuniarie stabilite dal T.U.L.P.S. e successive modifiche, fatte salve le denunce all'Autorità Giudiziaria nei casi previsti dalle leggi vigenti.
2. Costituiscono motivo di esclusione dal parco divertimenti o le singole attrazioni dell'anno successivo e comportano l'immediata chiusura dell'attrazione seguita, se del caso, dallo sgombero coatto entro 24 ore successive alla contestazione, nonché l'esclusione per un anno dalla partecipazione al parco:
 - a. l'installazione o l'esercizio di un'attrazione in assenza di permesso di occupazione suolo pubblico e/o di licenza d'esercizio;
 - b. l'installazione e l'esercizio di un'attrazione in luogo o in posizione diversa da quella assegnata;
 - c. l'installazione e l'esercizio di un'attrazione diversa da quella autorizzata.
3. Costituisce motivo di esclusione dal parco divertimenti o le singole attrazioni dell'anno successivo, il verificarsi, nonostante una prima contestazione all'interessato, di una delle seguenti condizioni:
 - a. il ritardato inizio di attività o il suo protrarsi oltre il periodo consentito senza autorizzazione;
 - b. la cessata attività e/o lo smontaggio anticipato dell'attrazione senza autorizzazione;
 - c. l'inosservanza dell'orario d'esercizio e dei limiti delle emissioni sonore;
 - d. la mancanza di ordine e decoro dell'attrazione e del suolo circostante.

Le sanzioni di cui sopra e quelle previste nei vari articoli del presente Regolamento verranno adottate, sentite le Organizzazioni Sindacali e previa comunicazione agli interessati, a seguito di contestazione effettuata dagli Organi di controllo, dalla Polizia Municipale e dal personale dell'ufficio preposto al rilascio del permesso di occupazione suolo pubblico e della licenza d'esercizio.

4. Costituisce l'esclusione dell'operatore da nuove assegnazioni per almeno i due anni successivi, sia nel caso di parchi di divertimento o singole attrazioni, il mancato pagamento della occupazione suolo pubblico e contributo alla raccolta e smaltimento rifiuti, indipendentemente dal pagamento delle pendenze giacenti.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 31 – Norme integrative

1. Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento si osservano le disposizioni di cui alla Legge n. 337 del 18.03.1968, il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo Regolamento di Esecuzione, Il Regolamento locale di igiene, le disposizioni ministeriali riguardanti la materia e le norme relative all'occupazione di suolo pubblico.
2. Le disposizioni del Titolo V troveranno applicazione, per quanto compatibili, anche per le manifestazioni spettacolari di natura simile a quella circense.

Art. 32 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo quello di inizio della sua ripubblicazione all'Albo pretorio, previa l'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, in conformità a quanto stabilito dal comma 3, art. 71 dello Statuto Comunale.
2. L'entrata in vigore sarà subordinata alla decorrenza di tale termine.

Art. 33 – Norme transitorie e finali e abrogazione norme precedenti

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni previste da leggi, regolamenti e/o deliberazioni vigenti.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogati il Regolamento Comunale adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29.06.2005, modificata con successiva deliberazione n. 87 del 29.10.2007, ed ogni altro atto di questo Comune, avente natura regolamentare, che risulti con esso incompatibile.